

STATUTO ASSOCIAZIONE ANIMAIMPRESA

Articolo 1

- Denominazione - sede - durata -

È costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione denominata "Animaimpresa".
L'Associazione ha la propria sede legale in Torreano di Martignacco (UD), via A. Bardelli n. 4.
L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2

- Ambito di operatività -

L'Associazione non ha scopo di lucro ed esaurisce le proprie finalità statutarie prevalentemente in regione Friuli Venezia Giulia, ma non prevede limiti territoriali al proprio operato.
L'Associazione può istituire sedi secondarie locali, a livello provinciale o regionale.

Articolo 3

- Scopi dell'Associazione -

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale, individuate dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore.
3. Essa opera nei seguenti settori:
 - a. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - b. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - c. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - d. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.
4. L'Associazione persegue le seguenti finalità:
 - a. promuovere nelle imprese le occasioni di impegno etico a favore della collettività, migliorandone la comunicazione e l'immagine;

poli & fgr' au

- b. creare occasioni di incontro tra imprese, associazioni, onlus, enti ed istituzioni che operano nel territorio al fine di integrare esperienze e promuovere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica verso l'impegno sociale e la sostenibilità, favorendo la costituzione di partenariati;
- c. promuovere e favorire la diffusione di modelli organizzativi e d'impresa orientati alla sostenibilità e alla responsabilità sociale;
- d. promuovere la cultura della sostenibilità dei modelli di consumo e dello sviluppo sociale ispirato alla parità di genere e alla non discriminazione;
- e. sviluppare la diffusione culturale della rendicontazione non finanziaria, sociale, di sostenibilità e integrata;
- e. sviluppare le competenze degli associati sui temi della responsabilità sociale d'impresa, della sostenibilità strategica e dell'innovazione sostenibile;
- f. proporre percorsi formativi per imprenditori, lavoratori, consulenti e giovani.

Articolo 4

- Soci -

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro (persone fisiche e giuridiche) che ne condividono gli scopi fissati dallo Statuto e vogliono dare il proprio contributo personale e/o finanziario al perseguimento degli stessi.

Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:

- presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza;
- dichiarare di accettare le norme dello Statuto e dell'eventuale regolamento di attuazione;
- versare la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo.

La mancata ammissione deve essere motivata.

I soci si distinguono in fondatori, ordinari, straordinari, onorari:

a) Soci fondatori: appartengono a tale categoria tutti i soggetti che partecipano alla costituzione dell'Associazione e coloro che vengono ammessi con tale qualifica su proposta del Consiglio Direttivo;

b) Soci ordinari: appartengono a tale categoria le persone fisiche e giuridiche ammesse a partecipare all'Associazione;

c) Soci sostenitori: appartengono a tale categoria le persone fisiche e giuridiche ammesse a partecipare all'Associazione, che decidono di sostenere in modo significativo l'attività della stessa con una quota straordinaria minima stabilita dal Consiglio Direttivo e svolgono nei confronti dell'Associazione attività di supporto;

d) Soci onorari: appartengono a tale categoria tutti coloro ammessi a partecipare all'Associazione in considerazione del loro particolare e riconosciuto prestigio acquisito nel campo sociale, artistico, culturale, scientifico, economico, sportivo e tecnico in modo da contribuire, con titoli e meriti di speciale rilievo, a favorire lo sviluppo dell'Associazione.

Tutti i soci hanno diritto a:

- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- proporre la propria candidatura per ricoprire le cariche associative; la candidatura alle cariche associative presuppone l'impegno a perseguire in maniera continuativa le attività coerenti con la mission dell'Associazione e a partecipare in maniera propositiva alle riunioni;
- partecipare alle Assemblee con diritto di voto.

Alcove 2011

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di stabilire forme di partecipazione destinate a categorie definite di soci, attraverso il coinvolgimento in attività specifiche a loro destinate.

Tutti i soci hanno i seguenti obblighi:

- osservare lo Statuto nonché l'eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
- pagare la quota associativa con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 5

- Perdita dello status di socio -

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte. Il socio può recedere in qualunque momento dall'Associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato; il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatto almeno tre mesi prima.

Decade automaticamente il socio che, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini indicatigli.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea per gravi motivi e previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di trenta giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.

In particolare, l'esclusione può essere deliberata nel caso in cui il socio:

- abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave l'Associazione;
- non abbia ottemperato in modo grave alle disposizioni dello Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 6

- Organi sociali -

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;

Le riunioni degli Organi sociali e le deliberazioni possono svolgersi anche attraverso modalità online mantenendo piena validità.

per informazioni

Articolo 7 - Assemblea -

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva entro il 30 giugno di ogni anno il bilancio preventivo ed entro la stessa data il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- elegge i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- delibera i regolamenti e le loro modifiche;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione dell'Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci;
- delibera la partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;
- delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell'Associazione con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte dei soci.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, da recapitarsi ai singoli associati almeno dieci giorni prima della data prevista per la riunione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo o 1/10 degli associati ne ravvisino l'opportunità.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non possono votare.

Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.

L'Assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da uno dei Vicepresidenti o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno metà degli associati e le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio, mediante delega scritta. Ogni socio non può rappresentare più di due soci. I soci non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia un conflitto d'interessi.

I verbali di assemblea, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, e portati a conoscenza dei soci con modalità idonee, ancorché non intervenuti.

per il Bpm

I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del segretario, nell'archivio documentale dell'associazione. Le deliberazioni adottate validamente dall'Assemblea obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

Articolo 8 - Consiglio Direttivo -

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero non inferiore a 5 e non superiore a 11 Soci, eletti dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo dura in carica 2 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Possono farne parte esclusivamente gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, i Vice Presidenti e il Segretario. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione con altro socio.

Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di 3 mesi.

I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti.

Qualora, in sede di candidatura, si presenti un numero di soci superiore al numero massimo previsto dallo Statuto, saranno considerati criteri preferenziali il coinvolgimento attivo del candidato in iniziative pregresse dell'Associazione e la durata del rapporto associativo. Sarà data prelazione ai Consiglieri uscenti che abbiano garantito partecipazione costante alle riunioni del Consiglio Direttivo e contribuito a perseguire fattivamente la mission associativa.

Si prevede la possibilità di realizzare Consigli Direttivi allargati per valorizzare anche le candidature e le figure di Soci meritevoli che non appartengono formalmente al Consiglio Direttivo.

Tutte le candidature potenziali devono pervenire entro 7 giorni dalla data fissata per l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea e nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla stessa.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- garantire la partecipazione attiva ai progetti dell'associazione;
- redigere i bilanci da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- nominare al proprio interno il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive;
- fissare le quote annuali di adesione all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza da un Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno i 1/3 dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno al Consiglio non è ammessa delega.

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell'apposito libro-verbali del Consiglio Direttivo.

fulvio B. B. B.

Articolo 9
- Presidente -

Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea dei soci nonché il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio, coordina le attività dell'Associazione. In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottare provvedimenti, riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la ratifica. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Articolo 10
- Collegio dei Revisori dei Conti (o Revisore Unico) -

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci fra associati o terzi che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili, non appartenenti al Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Revisori dura in carica 2 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei Revisori decada dall'incarico, subentra il Revisore supplente più anziano di età che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Collegio.

Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi. I Revisori hanno facoltà di partecipare, anche singolarmente, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. L'attività del Collegio dei Revisori deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Collegio dei Revisori, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Articolo 11
- Il Segretario -

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- a) provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati;
- b) provvede al disbrigo della corrispondenza;
- c) è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- d) predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo;
- e) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle uscite con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti e di coloro ai quali è stata effettuata l'erogazione;
- f) provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, qualora lo ritenga opportuno, potrà incaricare un Consigliere di assistere il Segretario nello svolgimento dei compiti previsti ai punti d) e).

Articolo 12
- Patrimonio dell'Associazione -

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;

pelio Reppen

- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Articolo 13 - Risorse economiche -

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:

- a) quote associative annuali determinate dal Consiglio Direttivo suddivise in:
 - quote socio ordinario;
 - quote socio sostenitore;
- b) contributi straordinari, determinati dal Consiglio Direttivo in relazione a particolari eventi o iniziative associative;
- c) eventuali avanzi di gestione;
- d) erogazioni liberali e/o contribuzioni eventualmente deliberati dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti Locali e da altri Enti pubblici e/o privati, nazionali e sovranazionali;
- e) lasciti e donazioni;
- f) qualunque altro provento destinato all'Associazione, compresi eventuali contributi.

E' vietato all'Associazione di distribuire, sotto qualsiasi forma o denominazione, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale. Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'associazione.

Articolo 14 - Bilancio d'esercizio -

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuate, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro il mese di giugno.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa, entro il 31 marzo di ogni anno.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve o capitale.

Articolo 15 - Liquidazione e devoluzione del patrimonio -

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell'Assemblea approvata con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

L'eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 11 e segg.), sarà devoluto ad altri Enti/Istituti aventi finalità uguali o analoghe e operanti nel territorio.

Articolo 16 - Disposizioni generali -

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

per l'Assemblea

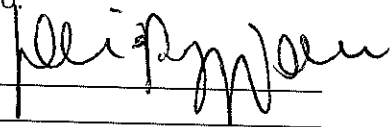
Art. 17
- Disposizioni transitorie -

Considerata la non operatività, allo stato attuale, del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), si dispone che il nuovo Statuto entri in vigore:

1. quando sarà attivato il RUNTS, quale condizione prioritaria;
2. dopo che si verifichi di aver ultimato ogni incombenza pendente, derivante dalla forma giuridica precedente, quali ad esempio le rendicontazioni dei progetti in essere;
3. dopo aver effettuato debita comunicazione a tutti i soci dell'associazione.

Fino al verificarsi delle condizioni per l'entrata in vigore del nuovo Statuto, rimarrà pienamente in vigore quello precedente e sarà, di conseguenza, mantenuta l'attuale iscrizione al Registro Regionale alle condizioni attuali.

Firmato:

Sig. 
Sig. _____
Sig. _____
Sig. _____